



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016

Composta dai magistrati:

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Antonio DI STAZIO	Primo Referendario;
dott.ssa Elena PAPA	Primo Referendario, relatore.

VISTI gli artt. 11, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2/DEL/2003 e 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9,10,11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi dei Consigli regionali, nonché l'art. 2, commi 1, lett.g) ed h) relativo alle misure di contenimento della relativa spesa;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013 e contenente il recepimento delle *“Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”* in *subiecta materia* ai sensi del richiamato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la L.R. Statutaria del Lazio 11 novembre 2004, n.1, contenente il nuovo Statuto della Regione, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante la *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 37;

VISTA la L.R. 28 giugno 2013, n.4 recante *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione”*;

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 luglio 2001, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione U.P. n.3 del 29 gennaio 2003, nonché il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981 tutti con le successive modificazioni;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale di parziale accoglimento delle questioni di costituzionalità concernenti l'art.1, commi 9,10,11 e 12 del richiamato decreto legge n. 174/2012 e relativa legge di conversione;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 34/2016/INPR e 45/2016/FRG adottate nelle Camere di consiglio del 19 febbraio 2016 e del 14 marzo 2016 e rispettivamente contenenti le linee di indirizzo per il presente controllo e le richieste di regolarizzazione formulate, ai sensi dell'art. 1, comma11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio prodotti alla Sezione, nei termini di rito, con deliberazione prot. n. 277/SP/2016 del 20 febbraio 2016;

VISTE le controdeduzioni, le integrazioni documentali e le rettifiche prodotte in data 18 aprile 2016 con nota n. 7975 introitata a protocollo in pari data con il n. 2972, dal Presidente del Consiglio Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo

consiliare denominato “Lista civica Bongiorno”, secondo quanto di rispettiva pertinenza in ragione delle avanzate richieste istruttorie;

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 17 del 30 aprile 2016 con la quale è stata disposta la convocazione dell’odierna Camera di consiglio per le conseguenti decisioni collegiali;

UDITO, in proposito il magistrato relatore, Primo Referendario Elena Papa;

CONSIDERATO in

FATTO e DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, sulla regolarità del rendiconto relativo all’intera annualità 2015, prodotto dal Gruppo denominato “Lista Civica Bongiorno – Obiettivo Lazio”, ammesso, secondo la vigente normativa regionale, alla fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione.

Giova premettere che il predetto rendiconto - pervenuto per il controllo nelle forme e nei termini di cui al richiamato art. 1, comma 10 del d.l. n. 174/2012 (giusta nota n. 4036 del 29 febbraio 2016, acquisita a prot. con n. 1798 in pari data) dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, unitamente a quelli degli altri Gruppi interessati - è stato sottoposto ad esame istruttorio assumendo a parametro la normativa statale e regionale di settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza, immanenti al sistema, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche fissate per la fisiologica rilevazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate.

In tale sede è stata data rilevanza non tanto alla formale corrispondenza del rendiconto alla modulistica ufficiale, quanto ai requisiti di effettività, tracciabilità ed inerenza delle spese ai fini istituzionali anche sotto il profilo dell’osservanza delle prescrizioni di divieto fissate dal richiamato d.p.C.M. 21 dicembre 2012, conformemente a finalità e caratteri delle verifiche di competenza, come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sent. 39/2014 e successivi arresti (sentenze nn. 130 e 263 del 2014, 15, 107, 143 e 235 del 2015) ed in linea con gli indirizzi interpretativi consolidati della giurisprudenza di controllo, anche di questa Sezione (cfr. Sez. contr. Lazio del. nn. 35/2015/FRG e 85/2015/FRG e nella stessa direzione, *ex multis*, Sez. reg.le controllo Abruzzo, del. n.36/2016/FRG), nonché delle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. sent.

29/2014 E n. 40/2014).

Per le entrate registrate a rendiconto, gli accertamenti hanno riguardato la riconciliabilità con i dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dei mandati emessi nel 2015 a carico del Consiglio regionale, nonché la corretta quantificazione delle spettanze dell'anno, alla luce dei criteri fissati dalla normativa regionale e dalle pertinenti deliberazioni attuative.

Per le spese, è stata dedicata specifica attenzione alla completezza ed esaustività della documentazione giustificativa, in coerenza con le esigenze informative esposte negli indirizzi preventivi di cui alla deliberazione n. 34/2016/INPR – che qui si richiamano integralmente - aventi la duplice finalità di garantire l'omogeneità delle verifiche affidate a magistrati diversi e di fornire agli interlocutori istituzionali, a scopo di leale collaborazione, indicazioni reputate utili a ottimizzare i tempi procedurali.

L'emersa necessità, agli esiti di tale disamina, di acquisire chiarimenti ed integrazioni ha comportato la formulazione di richieste e rilievi, asseverata collegialmente con la deliberazione n. 45/2016/FRG depositata il 18 marzo 2016 ed in pari data comunicata (nota n. 2260 del 18 marzo 2016) al Presidente del Consiglio regionale, con assegnazione di trenta giorni per ottemperare e conseguente identica sospensione dei termini per l'emanazione della decisione, in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012.

In siffatto contesto, accedendo al motivato convincimento della significatività sostanziale del ruolo di *“propulsione e di raccordo ... attribuito dalla legge al Presidente del consiglio regionale (anziché al Presidente della Regione, come nella formulazione originaria della disposizione sostituita in parte qua dalla sentenza della Corte Cost. n. 39/2014), ruolo di cui è auspicabile il potenziamento”* (cfr. richiamata del. 45/2016/FRG), si è ritenuto di convogliare su tale Organo le richieste aventi ad oggetto informazioni di carattere preliminare e generale circa il riparto dei contributi per l'annualità 2015 e le modalità di contabilizzazione dei relativi flussi nel bilancio consiliare, anche in connessione con le variazioni intervenute in corso di esercizio nel numero e nella composizione dei Gruppi consiliari, onerando i Presidenti dei singoli Gruppi interessati di sole separate richieste di tenore specifico.

La diversa individuazione dei destinatari dell'istruttoria, in tal modo stabilita, non ha inficiato la contestualità delle risposte, tutte riscontrate con medesimo atto di formale

inoltre alla Sezione con nota n. 7975 in data 18 aprile 2016, alla scadenza assegnata, elemento di cui va dato formalmente atto in questa sede.

Sulla pacifica perentorietà dei termini endoprocedimentali e finali in argomento, ricavabile dagli effetti che la normativa di riferimento annette “*per tabulas*” al relativo inutile decorso, si richiama, perciò, per mera completezza quanto già precisato da questa Sezione circa la cessazione dell’effetto sospensivo connessa all’omessa tempestiva regolarizzazione, con sostanziale equiparazione della medesima al mancato inoltro iniziale (cfr. Corte dei conti, Sez. Lazio, del. n. 85/2015/FRG e n. 34/2016/INPR).

* * *

Gli accertamenti effettuati, secondo finalità e parametri sopra sinteticamente richiamati, basate su elementi cognitivi di carattere squisitamente documentale e non corroborabili da altre fonti di prova, hanno dato esito solo parzialmente positivo, con individuazione di irregolarità non sanabili allo stato degli atti, anche se da queste non conseguono obblighi restitutori, stante l’intervenuta reintegrazione del conto a esercizio 2015 ormai chiuso.

Ciò posto, in termini di maggior dettaglio si espone l’*iter* motivazionale che ha sorretto il Collegio nelle proprie decisioni.

1. Mutamento di denominazione del Gruppo consiliare.

Occorre preliminarmente osservare che con comunicazione del Presidente del consiglio regionale nel corso della seduta n. 39 del 24 febbraio 2015 il Gruppo ha mutato denominazione da “Lista Civica Bongiorno” a “Lista Civica Bongiorno – Obiettivo Lazio (LB-OL)”.

Il mutamento di denominazione non implica nel caso di specie l’estinzione in senso giuridico del gruppo consiliare preesistente e la costituzione di un nuovo gruppo, con obbligo di chiusura dell’esercizio in corso, quasi che si verificasse una successione nei rapporti in essere. Al contrario, si deve ritenere che si tratti di un mero mutamento formale del *nomen*, che in alcun modo impinge sull’individuazione dei componenti del gruppo né sulla documentazione di autoregolazione quale è il disciplinare a suo tempo adottato, né sulla continuità della tenuta e gestione dei conti.

2. Rilevazione delle entrate.

In relazione al profilo della corrispondenza contabile in generale, le entrate risultano esposte nel rendiconto con separata evidenza dei fondi erogati in ragione della relativa

destinazione vincolata a spese di funzionamento e a spese di personale.

Tuttavia, per la parte “entrata” persistono i dubbi già espressi in passato sulla effettiva coerenza dell’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 4/2013 in materia di quantificazione dei contributi di funzionamento spettanti ai gruppi consiliari, con l’art. 1, comma 1, primo cpv. e lett. g) del d.l. n. 174/2012 che, in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, detta alle Regioni le condizioni per usufruire di contribuzioni pubbliche.

In particolare, le disposizioni di legge statale citate prevedono che tra le condizioni per l’erogazione alle Regioni dell’80% delle contribuzioni statali (escluse quelle destinate al finanziamento del SSN, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico) sussista quella della definizione da parte delle medesime Regioni dell’*“importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale...”* nonché *“ad esclusione”* dei *“gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all’esito delle elezioni...”*.

Le disposizioni di adeguamento richieste alle Regioni parrebbero, quindi, dover prevedere l’esclusione da contribuzioni regionali non già per i gruppi che nascono come unipersonali all’esito della tornata elettorale, ma solo per i gruppi che, nati con più componenti eletti, si siano ridotti ad un unico componente in corso di legislatura.

Al contrario, la legge regionale di adeguamento n. 4/2013, con riguardo alle c.d. spese di funzionamento, recita *“sono esclusi dall’assegnazione del contributo i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni o che, costituitisi all’esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente”*.

La disposizione appare non del tutto coerente rispetto alle preclusioni di accesso alle contribuzioni statali fissate dal già citato art. 2 del d.l. n. 174/2012.

Si osserva peraltro che il disallineamento a livello normativo in termini di soddisfacimento o meno delle condizioni di contribuzione statale fissate dal d.l. n. 174/2012 non incide sulla valutazione di regolarità del rendiconto oggetto del presente esame per la parte entrata di fondi vincolati a spese di funzionamento.

3. Struttura del rendiconto e sistema contabile in dotazione.

Un primo gruppo di richieste istruttorie ha riguardato gli adempimenti relativi alla predisposizione di sistemi finalizzati a garantire la corretta tenuta della contabilità ed a valutare preventivamente i rischi di controllo.

Dalle dichiarazioni rese dal Capogruppo in sede di risposta all'istruttoria è emerso che il Disciplinare già adottato dal Gruppo in formale ottemperanza a quanto prescritto dalle più volte menzionate Linee guida (art. 2, comma 3) e quale condizione per la legittima erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4 del 28 giugno 2013, non ha subito variazioni nel corso del 2015.

Sotto il profilo contenutistico, il Collegio ritiene di evidenziare che tale atto ha carattere generico nella descrizione delle procedure di spesa alle quali attenersi e nella individuazione di scritture per l'annotazione cronologica delle operazioni.

La descrizione aggiornata del sistema contabile adottato nel 2015, inoltre, conferma l'assenza di un libro giornale o di registri di mastro o di scritture equivalenti.

Di fatto, l'unico riscontro possibile in termini di completezza fra i dati di spesa dedotti nel rendiconto ed i giustificativi prodotti è affidato alla movimentazione esclusiva di risorse mediante bonifici bancari, che risponde alle prescrizioni contenute nel medesimo Disciplinare, del cui rispetto puntuale il Capogruppo si è assunto dichiaratamente la responsabilità e che è verificabile dall'esame dell'estratto conto intestato al Gruppo, relativo al periodo di riferimento (unito agli atti in copia conforme).

Diversamente rispetto a quanto riscontrato nell'esame dei rendiconti presentati da altri Gruppi consiliari, e da quanto dichiarato dal Capogruppo in risposta all'istruttoria sul punto, nel caso di specie tali carenze hanno concorso ad inficiare la regolare tenuta della contabilità, tanto che a fine esercizio il Gruppo ha dovuto constatare di avere superato il tetto di spesa di funzionamento - dato dalla somma del residuo di cassa dell'anno precedente (€1.705,51) con l'erogazione per l'esercizio 2015 (€ 14.170,26) - con sfioramento per un importo complessivo pari ad € 15.302,23.

Con ogni evidenza il superamento del tetto di spesa si è potuto verificare per la commistione, nell'unico conto corrente, di entrate vincolate a spese per il personale e di entrate vincolate a spese per il funzionamento, non accompagnato da un adeguato criterio di scritturazione e di gestione del conto, idoneo a tenere costante traccia delle spese di volta in volta effettuate e del titolo per il quale venivano effettuate.

Ne è disceso che al conto si è attinto a prescindere dalla considerazione dei tetti di spesa, e che somme di contributi vincolati per le spese di personale sono stati utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento.

Di tanto ha dovuto prendere atto il Capogruppo, unico componente del Gruppo, che in

corso di redazione del rendiconto in esame, ha provveduto a reintegrare la somma spesa in esubero con proprio bonifico di pari importo in data 15 febbraio 2016.

Per quanto sopra, non si può che riscontrare l'irregolarità del conto, stante l'utilizzo di somme vincolate a spese per il personale per supportare spese di funzionamento. Rimane fermo che l'intervenuto versamento effettuato a copertura della spesa eccedente da parte del Capogruppo costituisce restituzione alla data odierna già perfezionata e che, pertanto, la declaratoria di irregolarità del conto non determinerà la conseguenza di un nuovo obbligo di restituzione, in quanto già, di fatto, adempiuto.

Tutto ciò considerato, il Collegio fa riserva di verifica della corretta contabilizzazione dell'entrata restitutoria nel corso dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2016; valuta positivamente la scelta del Capogruppo di aprire due diversi conti correnti per la gestione delle spese di personale e di quelle di funzionamento, come dichiarata nella relazione di accompagnamento al materiale richiesto in sede istruttoria; rimarca l'opportunità di dotarsi di meccanismi chiari e funzionali di registrazione delle operazioni nelle scritture, "*per ponderare e motivare le scelte gestionali come è doveroso per chi utilizza pubblico danaro*" (cfr. del. 85/2015/FRG) non solo ai fini del puntuale adempimento dell'obbligo di resa del conto, ma anche per evitare inutili sprechi; rammenta che – impregiudicati i limiti posti ai presenti controlli quanto a sindacato di merito – tali scelte sono comunque valutabili da altri plessi magistratuali e dalla stessa magistratura contabile, in funzione di giudice della responsabilità erariale, in punto di legalità-liceità ed eventualmente ad altro titolo qualificabili come *contra jus*, o perché concretamente elusive dei fini consentiti o perché integranti fenomeni di *mala gestio* di pubblico denaro (cfr. C. Cost. sent. n. 263/201 e sent. n. 235/2015).

3. Spese di personale. Mancata verifica del rispetto delle regole contrattuali ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento di organizzazione.

In relazione alla rendicontazione delle spese di personale si osserva preliminarmente che il gruppo ha ritenuto di avvalersi della forma contrattuale del contratto di collaborazione a progetto anche per i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 ha abrogato gli articoli da 61a 69-bis del decreto legislativo 276/2003, che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. In tal modo di fatto sono

stati eliminati dall'ordinamento i contratti di collaborazione a progetto che devono essere sostituiti dalle figure contrattuali indicate dal d. lgs. n. 81/215.

Ciò premesso, va segnalato che il Gruppo non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 14, comma 4, del Regolamento di organizzazione, che impone di effettuare una verifica bimestrale del rispetto delle norme contrattuali di riferimento nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dei gruppi consiliari con assunzione diretta dei collaboratori/dipendenti.

Detta verifica è costruita dal Regolamento di organizzazione quale presupposto per l'erogazione delle somme, ed è testualmente "subordinata" alla verifica stessa.

L'adempimento non è contemplato nel disciplinare che regola il funzionamento del Gruppo né è preteso dal Consiglio regionale prima del versamento della quota bimestrale spettante. Costituisce tuttavia un obbligo, che per diversi profili deve essere ascritto ad entrambe le parti in causa, soggetto che eroga il contributo e soggetto che lo riceve, e che, allo stato, appare disatteso.

Né detta verifica del rispetto delle norme contrattuali può essere sostituita da una declaratoria finale onnicomprensiva e post-datata quale quella fatta tenere dal Capogruppo in risposta alle richieste istruttorie.

Infatti, la *ratio* della disposizione è quella di verifica del rispetto del dettato contrattuale prima dell'erogazione dei fondi necessari per la prosecuzione del rapporto e deve quindi essere effettuata in un momento antecedente alla suddetta erogazione da parte del Consiglio regionale.

Pertanto, il Collegio constata la violazione del Regolamento di organizzazione sul punto. Ritene, tuttavia, che non possa inficiare per questo profilo la declaratoria di regolarità del rendiconto.

Deve, infatti, applicarsi, nel caso di specie, il principio di lettura del rendiconto e della documentazione giustificativa in chiave sostanziale, e in termini di "raggiungimento *aliunde* dello scopo probativo documentale" già affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con delibera n. 39/2014.

In particolare, nel caso di specie il rispetto della regola contrattuale si evince in via astratta dalla lettura combinata dei singoli contratti e dei *curricula* allegati dai collaboratori, da cui si evince la presumibile competenza sufficiente agli adempimenti dedotti nel contratto di lavoro, e in via più concreta, dalla disamina della relazione a

conclusione del progetto, in termini con l'oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto, pure allegata.

Uguualmente, per quanto riguarda il diverso profilo del rispetto degli obblighi di pagamento da parte del Gruppo, questo risulta ampiamente documentato dai movimenti bancari che emergono dall'estratto conto.

Pertanto, la criticità rilevata può ritenersi al momento superata.

Si sollecita, tuttavia, a regolamentare tale adempimento per l'esercizio attualmente in corso a maggior tutela della corretta gestione delle contribuzioni pubbliche erogate dalla Regione per il funzionamento dei Gruppi.

Si fa altresì presente sin d'ora che il rispetto anche documentale dell'adempimento sarà oggetto di specifica verifica nell'esercizio del controllo sul rendiconto 2016.

4. Spese di funzionamento. Acquisto di materiale a titolo di “spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani” e sua rendicontazione.

Il rendiconto riporta “*spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani*” per l'importo totale di € 7.634,80 da parte del Gruppo consigliere che, si ricorda, è composto di un solo consigliere.

La documentazione allegata al rendiconto per tali spese presentava gravi lacune e non poteva ritenersi idonea ai fini probativi necessari a valutare l'inerenza della spesa all'attività del gruppo.

Infatti, oltre ai vizi formali delle ricevute rilasciate dalle edicole, poi sanati all'esito dell'istruttoria, emergeva un ben più rilevante vizio di sostanziale mancata rendicontazione di che cosa fosse stato acquistato, quali riviste, in che numero, quali eventuali libri, in che numero, quale eventuale altro materiale riconducibile alla voce ammessa dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 tra le spese di funzionamento ammesse.

Sul punto infatti la giurisprudenza che si è formata in materia è concorde nel ritenere che “*il rimborso delle spese per acquisto di giornali e riviste esige la specificazione delle pubblicazioni acquistate e del relativo numero di copie; per l'acquisto di libri occorre anche l'indicazione del titolo e dell'autore (principio ricavabile dall'interpretazione dell'art. 1, comma 3, lett. a, D.P.C.M. 21 dicembre 2012)*” (cfr. Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, del. n. 120/2014) e che oltre all'elenco specifico delle pubblicazioni acquistate è necessario collegare la richiesta di rimborso al numero di copie congruo con l'attività istituzionale.

Pertanto sono stati richiesti chiarimenti in tal senso in sede di istruttoria.

Alla richiesta di chiarimenti non è stato dato riscontro sufficiente nei termini suesposti e pertanto la voce di spesa non può essere dichiarata regolare.

Infatti, il Capogruppo ha trasmesso due dichiarazioni sostitutive di certificazione in cui afferma che:

- le fatture emesse dall'edicola "Emporio sas di Di Sano D&C Edico", dell'importo complessivo di € 3.288,20 sono state emesse *"per l'acquisto di giornali locali e nazionali, intendendo con la stessa causale le testate di: Ciociaria Oggi, l'Inchiesta; Quotidiano La Provincia FR, il Messaggero, La Repubblica"*;

- le fatture emesse dall'edicola Geco, dell'importo complessivo di € 1.479,00, *"sono state ritualmente pagate a mezzo di n. 2 bonifici di euro 1.249,00 e 230,00"*.

Nulla ha detto in relazione al restante importo di € 2.813, 40, pure rendicontato genericamente con ricevute per importi complessivi rilasciati dall'edicola Geco, fino al raggiungimento della cifra totale indicata a rendiconto per tale voce di spesa.

Solo la prima dichiarazione indica almeno alcuni titoli di giornali, ma non specifica quante copie di ciascuno sono state acquistate nel corso dell'esercizio per raggiungere la somma di € 3.288,20 rendicontata, rendendo così impossibile effettuare la valutazione di inerenza del numero di copie e della spesa sostenuta all'attività istituzionale anche in termini quantitativi, e di ragioni dell'acquisto.

Nulla, come visto, è detto per le altre spese.

Poiché l'importo complessivo di € 7.634,80, rendicontato a questo titolo e ritenuto non regolarizzabile per le ragioni suesposte, risulta inferiore rispetto alla somma di € 15.302,24 restituita dal Capogruppo per eccedenza della spesa di funzionamento rispetto al tetto di legge, ritiene questo Collegio assorbito l'obbligo di restituzione del primo importo, nella restituzione - già di fatto avvenuta - del secondo e maggiore importo. Pertanto, non ritiene di richiedere, allo stato, ulteriori restituzioni che costituirebbero una duplicazione dell'obbligo già adempiuto. Ritiene tuttavia di dover far presente che in relazione alle "spese per libri riviste pubblicazioni e giornali" dell'esercizio 2016 sarà richiesto il dettaglio degli acquisti a pena di dichiarazione di irregolarità della rendicontazione.

* * *

Il Collegio ritiene superati i restanti dubbi di regolarità sollevati in sede istruttoria, per effetto dei chiarimenti ricevuti e della sopravvenuta integrazione documentale.

Precisa, tuttavia, che l'accertamento allo stato degli atti trasmessi e valutati nell'ambito dei poteri e competenze normativamente assegnate alla Corte dei conti secondo una modalità di controllo "*esterno di regolarità contabile, avente natura documentale*" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) non esaurisce il novero dei controlli e delle valutazioni di altri Organi-magistratuali e/o amministrativi, né il sindacato di merito e/o di legalità/liceità che dagli stessi potrà essere esercitato nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite per legge (cfr. per tutte deliberazione Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. FVG/64/2014/FRG).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio accerta, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la regolarità del rendiconto per l'esercizio 2015 del Gruppo consiliare "Lista Civica Bongiorno – Obiettivo Lazio", fatta eccezione per le spese di funzionamento eccedenti i tetti di legge, per l'importo di € 15.302,24, di cui dà atto dell'intervenuta restituzione in data 15 febbraio 2016, tra le quali ritiene di dover ricomprendere l'importo totale di € 7.634,80 a titolo di "spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani" non correttamente rendicontate, come da descrizione in parte motiva,

DISPONE

la trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale della presente deliberazione per quanto di competenza, ai sensi del richiamato art. 1, comma 10, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014 e, per debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to Elena Papa

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 30 aprile 2016

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina